ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/35/UE, IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE E 1999/36/CE

Art. 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' conseguentemente soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 del presente decreto, quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili gia' immesse sul mercato in modo che la conformita' ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.

Versione in vigore dal 16 giugno 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE
Estremi	Decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78
Capo	II — Obblighi degli operatori economici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-78-2012/art-10-casi-in-cui-gli-obblighi-dei-fabbricanti-sono-applicati-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it